

## REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2001 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2001

**che chiude il riesame antidumping dei dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone dal regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Inchieste precedenti

- (1) Nell'aprile 1994 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1015/94 <sup>(2)</sup> («regolamento definitivo originale»), dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone a seguito di un'inchiesta antidumping avviata nel marzo 1993 («inchiesta originale»). L'inchiesta originale riguardava il periodo che va dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992.
- (2) Nell'ottobre 1997, dopo un'inchiesta («inchiesta antiassorbimento») a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio («regolamento di base»), il Consiglio ha portato, con regolamento (CE) n. 1952/97 <sup>(3)</sup>, le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile alla Sony Corporation e alla Ikegami Tsushinki & Co. Ltd rispettivamente al 108,3 % e al 200,3 %.
- (3) Nell'aprile 1999 <sup>(4)</sup> la Commissione ha avviato, su richiesta dell'industria comunitaria dei sistemi di telecamere, un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («riesame in previsione della scadenza»), da cui è emerso che la scadenza dei dazi antidumping definitivi avrebbe probabilmente dato luogo alla persistenza o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio. Con regolamento (CE) n. 2042/2000 <sup>(5)</sup> («regolamento definitivo attuale»), pertanto, il Consiglio ha istituito nuovamente i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone stabiliti durante l'in-

chiesta originale e modificati dall'inchiesta antiassorbimento.

## 2. Inchiesta in corso

## i) Apertura

- (4) Il 4 settembre 1999, il produttore esportatore giapponese di sistemi di telecamere Hitachi Denshi Ltd («richiedente») ha chiesto un riesame intermedio dei dazi antidumping ad esso applicabili, limitato agli aspetti del dumping, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Nella richiesta si adduceva che non era più necessario mantenere in vigore i dazi antidumping sulle esportazioni del richiedente nella Comunità per controbilanciare il dumping, poiché il suo valore normale risultava nettamente più basso e i suoi prezzi all'esportazione nettamente più elevati di quelli stabiliti nell'inchiesta originale da cui erano scaturiti i dazi in vigore.
- (5) La Commissione, sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale e ha avviato un'inchiesta <sup>(6)</sup> limitata all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

## ii) Inchiesta

- (6) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del riesame intermedio ai rappresentanti del paese esportatore e al richiedente, dando a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. La Commissione ha inoltre inviato un questionario al richiedente e al suo importatore collegato nella Comunità. Entrambi hanno risposto entro i termini fissati.
- (7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha svolto un'inchiesta sia presso la sede del richiedente, la Hitachi Denshi Ltd di Tokyo, Giappone, che presso l'importatore collegato Hitachi (Europa) GmbH, Rodgau, Germania.
- (8) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo che va dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106.

<sup>(3)</sup> GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.

<sup>(4)</sup> Avviso di apertura GU C 119 del 30.4.1999, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 198/2001 (GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Avviso di apertura GU C 40 del 12.2.2000, pag. 5.